

## Convenzione 184

### **CONVENZIONE SULLA SICUREZZA E LA SALUTE NELL'AGRICOLTURA, 2011 <sup>1</sup>**

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro  
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro  
ed ivi riunitasi il 5 giugno 2001 per la sua ottantanovesima sessione,  
Notando i principi iscritti nelle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro  
pertinenti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulle piantagioni del 1958,  
la Convenzione e la Raccomandazione sui benefici in caso di infortunio sul lavoro e di  
malattia professionale del 1964, la Convenzione e la Raccomandazione sull'ispezione del  
lavoro (agricoltura) del 1969, la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la  
salute dei lavoratori del 1981, la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi sanitari al  
lavoro del 1985, e la Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti chimici del 1990;  
Sottolineando la necessità di un approccio coerente all'agricoltura e tenendo conto del quadro  
più ampio dei principi iscritti in altri strumenti dell'ILO applicabili a questo settore, in  
particolare la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del  
1948, la Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva del 1949,  
la Convenzione sull'età minima del 1973, e la Convenzione sulle peggiori forme di lavoro  
minorile del 1999;  
Notando la Dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale  
nonché le raccolte delle direttive pratiche pertinenti, in particolare la Raccolta delle  
direttive pratiche sulla registrazione e la dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle  
malattie professionali del 1996, e la Raccolta delle direttive pratiche sulla sicurezza e la  
salute nei lavori forestali del 1998;  
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla salute nell'agricoltura,  
questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;  
Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione  
internazionale,  
adotta, oggi ventuno giugno duemilauno, la seguente convenzione che verrà denominata  
Convenzione sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura del 2001.

#### I. AMBITO DI APPLICAZIONE

##### *Articolo 1*

Ai fini della presente Convenzione, il termine « agricoltura » comprende le attività agricole e forestali svolte nelle imprese agricole, ivi compresa la produzione vegetale, le attività forestali, l'allevamento degli animali e degli insetti, la trasformazione primaria dei prodotti agricoli ed animali da parte del coltivatore o in suo nome, nonché l'utilizzo e la manutenzione di macchinari, attrezzature, apparecchi, utensili e installazioni agricole, ivi compreso ogni procedimento, stoccaggio, operazione o trasporto effettuato in una azienda agricola in diretto collegamento con la produzione agricola.

##### *Articolo 2*

Ai fini della presente Convenzione, il termine « agricoltura » non comprende:

- a) l'agricoltura di sussistenza;

---

<sup>1</sup> Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

- b) i procedimenti industriali che utilizzano prodotti agricoli in quanto materie prime e i servizi ad essi collegati;
- c) lo sfruttamento industriale delle foreste.

### *Articolo 3*

1. Dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, l'autorità competente di un Membro che ratifica la presente Convenzione:

- a) può escludere dall'applicazione di questa Convenzione o di alcune delle sue disposizioni alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori qualora si pongono problemi particolari e seri;
- b) dovrà, nel caso di una tale esclusione, prevedere di coprire progressivamente tutte le aziende agricole e tutte le categorie di lavoratori.

2. Ogni Membro dovrà menzionare, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni esclusione in virtù dell'articolo 1 a) del presente articolo, dando le ragioni di questa esclusione. Nei rapporti ulteriori, il Membro dovrà esporre le misure adottate per estendere progressivamente le disposizioni della Convenzione ai lavoratori interessati.

## II. DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 4*

1. Alla luce delle condizioni e delle prassi nazionali e dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, i Membri dovranno definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e di salute nell'agricoltura. Questa politica mira a prevenire gli infortuni e i danni alla salute risultanti dal lavoro, collegati al lavoro o che sopraggiungono durante il lavoro, tramite l'eliminazione, la riduzione al minimo o il controllo dei rischi nell'ambiente di lavoro agricolo.

2. A tale fine la legislazione nazionale dovrà:

- a) indicare l'autorità competente incaricata di mettere in applicazione questa politica e di vigilare all'applicazione della legislazione nazionale relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro nell'agricoltura;
- b) definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute sul lavoro nell'agricoltura;
- c) stabilire meccanismi di coordinamento intersettoriale tra le autorità e gli organi competenti per il settore agricolo e definire le funzioni e le responsabilità rispettive, tenuto conto della loro complementarità nonché delle condizioni e delle prassi nazionali.

3. L'autorità competente indicata dovrà prevedere misure correttive e sanzioni appropriate in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali, ivi compreso, se del caso, la sospensione o la limitazione della attività agricole che presentano un rischio imminente per la sicurezza e la salute dei lavoratori, finché le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione o alla limitazione non siano state corrette.

### *Articolo 5*

1. I Membri dovranno assicurare che esista un sistema di ispezione sufficiente e appropriato dei luoghi di lavoro agricoli e che tale sistema sia dotato dei mezzi adeguati.

2. In conformità alla legislazione nazionale, l'autorità competente potrà, a titolo ausiliare, affidare ad amministrazioni o ad istituzioni pubbliche appropriate, o ad istituzioni private sotto

controllo governativo alcune funzioni di ispezione, a livello regionale o locale, o associare queste amministrazioni o istituzioni all'esercizio di queste funzioni.

### III. MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

#### GENERALITÀ

##### *Articolo 6*

1. Nella misura in cui ciò sia compatibile con la legislazione nazionale, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori per ogni aspetto legato al lavoro.

2. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà prevedere che, su un luogo di lavoro agricolo, qualora due o più datori di lavoro esercitano attività o qualora uno o più datori di lavoro e uno o più lavoratori autonomi esercitino una attività, essi dovranno cooperare per applicare le regole di sicurezza e di salute. Se del caso, l'autorità competente dovrà prescrivere procedure generali per questa collaborazione.

##### *Articolo 7*

Per l'applicazione della politica nazionale menzionata all'articolo 4 della Convenzione, la legislazione nazionale o l'autorità competente, tenuto conto della dimensione dell'azienda e della natura della sua attività, dovrà disporre che il datore di lavoro deve:

- a) attuare valutazioni appropriate dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in base ai risultati ottenuti, adottare misure di prevenzione e di protezione per assicurare che, in ogni condizione d'uso, le attività agricole, i luoghi di lavoro, i macchinari, le attrezzature, i prodotti chimici, gli utensili e i procedimenti che saranno collocati sotto il suo controllo siano sicuri e rispettino le norme previste per la sicurezza e la salute;
- b) assicurare che, tenendo conto dei livelli di istruzione e delle diverse lingue, i lavoratori dell'agricoltura ricevano una formazione adeguata e appropriata nonché istruzioni comprensibili in materia di sicurezza e di salute, e gli orientamenti o la supervisione necessari al compimento del loro lavoro, ivi comprese le informazioni sui pericoli e i rischi inerenti al lavoro e le misure da adottare per la propria protezione;
- c) adottare misure immediate per fare cessare ogni operazione che presenti un pericolo imminente e serio relativo alla sicurezza e alla salute, ed evacuare i lavoratori in modo appropriato.

##### *Articolo 8*

1. I lavoratori dell'agricoltura dovranno avere il diritto di:

- a) essere informati e consultati sulle questioni di sicurezza e di salute, ivi compreso sui rischi legati alle nuove tecnologie;
- b) partecipare all'applicazione e all'esame delle misure volte ad assicurare la sicurezza e la salute e, in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali, di scegliere i rappresentanti che abbiano competenza in materia di sicurezza e di salute, e i rappresentanti nei comitati di igiene e di sicurezza;
- c) sottrarsi al pericolo rappresentato dal proprio lavoro qualora abbiano un motivo ragionevole di considerare che sussista un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute, e di informare immediatamente il superiore. I lavoratori non dovranno subire trattamenti svantaggiosi in ragione di questa azione.

2. I lavoratori dell'agricoltura e i loro rappresentanti avranno l'obbligo di conformarsi alle misure di sicurezza e di salute prescritte e di cooperare con i datori di lavoro perché questi ultimi siano in grado di assumere i propri obblighi e le proprie responsabilità.

3. Le modalità per esercitare i diritti e gli obblighi menzionati ai paragrafi 1 e 2 qui sopra saranno stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente, dai contratti collettivi o da altri mezzi appropriati.

4. Qualora le disposizioni della presente Convenzione si applicano in virtù del paragrafo 3, si terranno consultazioni preliminari con la organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

## SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI MACCHINARI ED ERGONOMIA

### *Articolo 9*

1. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà disporre che i macchinari, le attrezzature, ivi comprese le attrezzature di protezione individuale, gli apparecchi e gli utensili manuali utilizzati nell'agricoltura, siano conformi alle norme nazionali o ad altre norme riconosciute di sicurezza e di salute, e siano installati in modo appropriato, sottoposti a manutenzione e muniti di protezione.

2. L'autorità competente dovrà adottare misure per assicurare che i costruttori, gli importatori e i fornitori rispettino le norme menzionate al paragrafo 1 e forniscano agli utilizzatori e, su richiesta, all'autorità competente, informazioni sufficienti e appropriate, ivi compresi i simboli segnalatori di pericolo, nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese utilizzatore.

3. I datori di lavoro dovranno assicurarsi che i lavoratori abbiano ricevuto e compreso le informazioni relative alla sicurezza e alla salute fornite dai costruttori, dagli importatori e dai fornitori.

### *Articolo 10*

La legislazione nazionale dovrà disporre che i macchinari e le attrezzature agricole verranno utilizzate:

- a) unicamente ai fini per i quali essi sono stati ideati, a meno che il loro utilizzo a fini diversi da quelli inizialmente previsti sia stato accertato come sicuro secondo la legislazione e la prassi nazionali; in particolare, esse non devono essere utilizzati per il trasporto di persone a meno che non siano stati ideati o adattati a tale fine;
- b) da persone formate e qualificate, secondo la legislazione e la prassi nazionali.

## MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI OGGETTI

### *Articolo 11*

1. L'autorità competente, dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, dovrà fissare le regole di sicurezza e di salute per la movimentazione e il trasporto di oggetti, in particolare la loro movimentazione manuale. Queste regole dovranno essere basate su una valutazione dei rischi, sulle norme tecniche e sui pareri medici, tenendo conto di tutte le condizioni particolari nelle quali il lavoro viene eseguito, secondo la legislazione e la prassi nazionali.

2. Nessun lavoratore dovrà essere costretto o autorizzato a movimentare o a trasportare manualmente un carico che per il suo peso o la sua natura porti danno alla propria sicurezza o salute.

## GESTIONE RAZIONALE DEI PRODOTTI CHIMICI

### *Articolo 12*

L'autorità competente dovrà adottare misure, in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali, per assicurare che:

- a) esista un sistema nazionale appropriato o ogni altro sistema approvato dall'autorità competente che preveda criteri specifici applicabili all'importazione, alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, per il loro divieto o la loro limitazione;
- b) coloro che producono, importano, forniscono, vendono, trasportano, stoccano o eliminano prodotti chimici utilizzati nell'agricoltura rispettino le norme nazionali o altre norme riconosciute in materia di sicurezza e di salute e provvedano agli utilizzatori e, su richiesta, all'autorità competente, informazioni sufficienti ed appropriate, nella lingua o nelle lingue ufficiali appropriate del paese;
- c) esista un sistema adeguato per la raccolta, il riciclo, e l'eliminazione sicura dei rifiuti chimici, dei prodotti chimici scaduti e dei contenitori vuoti di prodotti chimici, impedendo il loro riutilizzo a fini diversi, ed eliminando o riducendo ad un minimo i rischi per la sicurezza e la salute nonché per l'ambiente.

### *Articolo 13*

1. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà assicurare che esistano misure di prevenzione e di protezione relative all'utilizzo dei prodotti chimici e alla manipolazione dei rifiuti chimici a livello di azienda.

2. Tali misure dovranno essere relative in particolare a:

- a) la preparazione, la manipolazione, l'applicazione, lo stoccaggio e il trasporto di prodotti chimici;
- b) le attività agricole che richiedono la dispersione di prodotti chimici;
- c) la manutenzione, la riparazione e la pulizia dell'attrezzatura e dei contenitori utilizzati per i prodotti chimici;
- d) l'eliminazione dei contenitori vuoti nonché il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti chimici e dei prodotti chimici scaduti.

## CONTATTO CON GLI ANIMALI E PROTEZIONE CONTRO I RISCHI BIOLOGICI

### *Articolo 14*

La legislazione nazionale dovrà garantire che i rischi quali infezioni, allergie o avvelenamenti vengano eliminati o ridotti al minimo durante la manipolazione di agenti biologici e che le attività legate agli animali, al bestiame e ai luoghi di allevamento rispettino le norme nazionali o altre norme riconosciute in materia di salute e di sicurezza.

## IMPIANTI AGRICOLI

### *Articolo 15*

La costruzione, la manutenzione e la riparazione degli impianti agricoli dovranno essere conformi alla legislazione nazionale e alle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute.

## IV. ALTRE DISPOSIZIONI

### GIOVANI LAVORATORI E LAVORI PERICOLOSI

#### *Articolo 16*

1. L'età minima per eseguire in agricoltura un lavoro che, per sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può portare danno alla sicurezza e alla salute dei lavoratori giovani non deve essere inferiore ai diciotto anni.

2. I tipi di impiego o di lavoro menzionati al paragrafo 1 verranno determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorità competente potrà, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, autorizzare il compimento del lavoro menzionato al paragrafo 1 fin dall'età di sedici anni, a condizione che venga data una formazione preliminare appropriata e che la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori siano totalmente protette.

### LAVORATORI TEMPORANEI E STAGIONALI

#### *Articolo 17*

Si dovranno adottare misure per garantire che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano, in materia di sicurezza e di salute, la stessa protezione di quella concessa ai lavoratori permanenti nell'agricoltura e che si trovano in una situazione paragonabile.

### LAVORATRICI

#### *Articolo 18*

Si dovranno adottare misure per garantire che vengano presi in considerazione i bisogni particolari delle lavoratrici agricole riguardanti la gravidanza, l'allattamento e le funzioni riproduttive.

### SERVIZI DI BENESSERE E ALLOGGIO

#### *Articolo 19*

La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà prevedere, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate:

- a) la messa a disposizione di servizi di benessere appropriati senza spese per il lavoratore;
- b) norme minime in materia di alloggio per i lavoratori che, per la natura del loro lavoro, devono vivere temporaneamente o in permanenza nell'azienda.

### PIANIFICAZIONE DELL'ORARIO LAVORATIVO

#### *Articolo 20*

La durata del lavoro, il lavoro notturno e i periodi di riposo dei lavoratori agricoli devono essere conformi alla legislazione nazionale o ai contratti collettivi.

COPERTURA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO  
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

*Articolo 21*

1. In conformità alla legislazione o alle prassi nazionali, i lavoratori agricoli dovranno essere coperti da un sistema di assicurazione o di sicurezza sociale che offra una copertura almeno equivalente a quella di cui beneficiano i lavoratori di altri settori contro gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, mortali o non, nonché contro l'invalidità e altri rischi per la salute di origine professionale.

2. Questi sistemi possono essere integrati ad un sistema nazionale od essere stabiliti in ogni altra forma appropriata, secondo la legislazione e la prassi nazionali.

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 22*

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

*Articolo 23*

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

*Articolo 24*

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell'arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

*Articolo 25*

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

*Articolo 26*

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

#### *Articolo 27*

Ogniqualevolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

#### *Articolo 28*

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l'articolo 24 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

#### *Articolo 29*

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.